

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3642 di mercoledì 21 ottobre 2015

La prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota

Le indicazioni della regione Emilia Romagna per la prevenzione delle cadute dall'alto: il DGR 15 giugno 2015, n. 699.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-VISIBILE ?#>

La Giunta regionale ha approvato con Dgr n. 699 del 15 giugno 2015 il nuovo provvedimento relativo all'"Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20."

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20037] ?#>

Nello specifico, con tale atto di indirizzo, **viene disciplinata l'installazione** di dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all'opera, **contro le cadute dall'alto sulle coperture e sulle facciate vetrate continue che richiedano manutenzione (FVCM) degli edifici**, con lo scopo di ridurre i rischi d'infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri, in attuazione della L.R. 2 marzo 2009, n. 2, "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile".

Il provvedimento si applica **agli edifici pubblici e privati** nei casi di:

- interventi di nuova costruzione** di cui alla lett. g) dell'allegato alla L.R. 30 luglio 2013, n. 15, "Semplificazione della disciplina edilizia", subordinati a permesso di costruire (art. 17 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013);
- interventi sulla copertura degli edifici esistenti** subordinati a segnalazione certificata di inizio attività SCIA (art. 13 della L.R. n. 15/2013), o rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013);
- interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM relativi ad almeno una intera facciata vetrata - dal piano di campagna o dal piano stabile fino alla linea di gronda** - subordinati a SCIA (art. 13 n. 15/2013), o rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013). **Nel caso di tali interventi l'obbligo di installazione dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all'opera, contro le cadute dall'alto è da intendersi riferito alle sole FVCM.**

Sono **escluse dall'ambito di applicazione** del provvedimento:

- le coperture di edifici dotati di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 metro;**
- le facciate vetrate continue di edifici che richiedano manutenzione e sulle quali si svolgono lavori mediante sistemi permanenti a servizio dell'edificio che consentano la manutenzione e la pulizia di dette superfici.**

Il provvedimento prevede inoltre che negli edifici esistenti, la semplice installazione di dispositivi permanenti, in dotazione all'opera, contro le cadute dall'alto, senza altre opere edilizie correlate, è considerata intervento attuabile direttamente senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione preventiva (art. 7 della L.R. n. 15/2013).

Il nuovo atto di indirizzo e coordinamento sostituisce integralmente quello approvato con delibera di Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna n. 149/2013 ed è entrato in vigore il 2/7/2015.

Regione Emilia-Romagna, dgr 15 giugno 2015, n. 699 - Approvazione nuovo "Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6, lr 2.3.2000

Fonte: ANCE Emilia Romagna



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).